

SÜDTIROL  BANK

Composizione qualitativa e quantitativa ottimale
del Consiglio di Amministrazione

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 24/02/2022

Sommario

DOCUMENTO – Storia del documento.....	3
PREMESSA	4
RIFERIMENTI NORMATIVI	4
Capo I – PRINCIPI GENERALI	6
Capo II – OBIETTIVO DEL DOCUMENTO.....	7
Capo III – CARATTERISTICHE DELLA BANCA.....	8
- PROFILO TEORICO DELL’AMMINISTRATORE	8
Art. 1 – Ruoli e qualifiche dei singoli componenti del Consiglio di Amministrazione.....	8
Capo IV – COMPOSIZIONE QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	9
Capo V – COMPOSIZIONE QUALITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	10
Art. 1 – Requisiti di professionalità.....	10
Art. 2 – Requisiti di competenza e valutazione della stessa	11
Art. 3 – Adeguatezza della composizione collettiva; disponibilità di tempo e limiti di cumulo	13
Art. 4 – requisiti di onorabilità e correttezza	14
Art. 5 – Requisiti di indipendenza e di indipendenza di giudizio.....	15
Art. 6 – Disponibilità di tempo e cumulo di incarichi.....	18
Capo VI – CRITERI DI ADEGUATA COMPOSIZIONE COLLETTIVA.....	20

DOCUMENTO – Storia del documento

Data	Azione	Predisposto da	Revisionato da	Vers.	Data di approvazione CdA
24/02/2022	Prima Emissione	Claudia Longi		1.0	24.02. 2022

PREMESSA

In conformità e in attuazione delle vigenti disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche, emanate dalla Banca d'Italia nella circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Cap.1., come successivamente modificate e integrate (di seguito, le "Disposizioni di Vigilanza"), il Consiglio di Amministrazione di Südtirol Bank A.G. – Alto Adige Spa. ("Alto Adige Banca" o "Banca") ha predisposto il presente documento – che verrà pubblicato sul sito internet della Banca www.suedtirolbank.eu/it/la-banca/ – affinché gli azionisti possano tenere conto dei profili teorici ivi delineati nella scelta dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI¹

I principali riferimenti normativi in materia di idoneità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle banche trova applicazione la seguente disciplina:

- Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), art. 26
- Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 novembre 2020, n. 169 (Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari – "Decreto MEF")
- Legge Regionale Trentino – Alto Adige 14 gennaio 2000 n. 1, artt. 3, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 5, 6, 7, 8, 9-bis (Norme in materia di Banche a carattere regionale)
- Legge Regionale Trentino – Alto Adige 27 luglio 2021 n. 5 art. 3 modificativa della predetta legge regionale n.1/2000
- Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. "Salva Italia") convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. "Interlocking Directorship"), art. 36
- Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento;
- Circ. n. 285/2013 di Banca d'Italia (cd. "Disposizioni di vigilanza") ed, in particolare:
 - Parte Prima - Recepimento in Italia della CRD IV Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi Capitolo 1 - Governo societario
 - Parte Terza – Altre disposizioni di vigilanza prudenziale Capitolo 1 – Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari Sezione VII – Regole organizzative e di governo societario
- Linee Guida EBA del 21 marzo 2018 in materia di *internal governance* (EBA/GL/2017/11)
- Banca Centrale Europea- BCE - "Guide to fit and proper assessments in line with the Joint ESMA and EBA GL on suitability" del 15 maggio 2017 e da ultimo aggiornata nel dicembre 2021
- Codice civile, artt. 2380 - 2395;
- Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) art. 6, comma 1, lettera *c-bis*
- Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 con cui è stato adottato il regolamento di attuazione del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) (Regolamento Intermediari)

¹ Il contenuto della normativa, ed in particolare le modifiche tempo per tempo ad essa apportate, prevalgono sempre e comunque, sul contenuto del presente Regolamento.

- Regolamento di attuazione di Banca d'Italia del 5.12.2019 attuativo dell'art. 6 comma 1 lettera *c-bis* del TUF
- Regolamento Intermediari delibera del 15 febbraio 2018 n. 20307, parte II, Titolo XIII, capo III, art. 73
- Statuto della Südtirol Bank AG – Alto Adige Banca Spa adottato dalla Assemblea Soci in data 6 aprile 2018

Capo I – PRINCIPI GENERALI

L'efficacia degli assetti organizzativi e di governo societario costituisce per le banche condizione essenziale per il perseguimento degli obiettivi aziendali, in ragione delle caratteristiche che connotano l'attività bancaria; assicura, inoltre, condizioni di sana e prudente gestione, obiettivo essenziale della regolamentazione e dei controlli di vigilanza.

Ai sensi delle "Disposizioni di Vigilanza per le Banche", di cui alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, (le "Disposizioni di Vigilanza") la composizione degli organi sociali, in particolare, assume un rilievo centrale per l'efficace assolvimento dei compiti che sono loro affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo Statuto. Inoltre, la suddivisione di compiti e responsabilità all'interno degli organi aziendali deve essere coerente con il ruolo ad essi attribuito nell'ambito del sistema di amministrazione e controllo prescelto.

Sotto il profilo quantitativo, il numero dei componenti degli organi sociali deve essere adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della Banca al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale, per quanto concerne la gestione e i controlli.

La composizione degli organi non deve risultare pletorica: una compagine eccessivamente numerosa può ridurre l'incentivo di ciascun componente ad attivarsi per lo svolgimento dei propri compiti e può ostacolare la funzionalità dell'organo stesso.

I Consigli di Amministrazione delle banche sono tenuti ad identificare la propria composizione quali - quantitativa ritenuta ottimale in relazione al conseguimento dell'obiettivo del corretto assolvimento delle funzioni spettanti agli organi di supervisione e gestione, che richiede la presenza di soggetti:

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere (funzione di supervisione o gestione; funzioni esecutive e non; componenti indipendenti, e ogni altra funzione);
- dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni al consiglio, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca;
- con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca;
- che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico, fermo il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina applicabile;
- che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti, operando con autonomia di giudizio.

Le Disposizioni di Vigilanza sottolineano poi come l'attenzione vada posta su tutti i componenti, in quanto tutti sono compartecipi delle decisioni assunte dall'intero Consiglio di Amministrazione e chiamati a svolgere un'importante funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi. In questo senso, l'autorevolezza e la professionalità di tutti i componenti devono essere adeguate all'efficace esercizio delle funzioni da essi svolte, determinanti per la sana e prudente gestione della banca. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono

esprimere adeguata conoscenza del business bancario, delle dinamiche del sistema economico-finanziario, della regolamentazione bancaria e finanziaria e, soprattutto, delle metodologie di gestione e controllo dei rischi.

Le Disposizioni di Vigilanza stabiliscono inoltre che, all'interno dell'organo che svolge la funzione di supervisione strategica, siano nominati soggetti indipendenti che vigilino con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

È pertanto opportuno che la composizione del Consiglio di Amministrazione, di seguito trattata, sia adeguata sotto il profilo qualitativo e quantitativo, in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca.

Il processo di nomina, che vede coinvolti più organi e funzioni, è volto ad assicurare che negli organi di amministrazione siano presenti soggetti idonei a svolgere in modo efficace il ruolo loro attribuito. Ciò richiede che le professionalità necessarie a realizzare questo risultato siano chiaramente definite *ex ante*, ed eventualmente riviste nel tempo per tenere conto delle criticità emerse, e che il processo di selezione e di nomina dei candidati tenga conto di tali indicazioni.

Capo II – OBIETTIVO DEL DOCUMENTO

In ottemperanza a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza, ai fini delle nomine o della cooptazione degli Amministratori, la composizione degli organi deve riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età e genere. In quest'ottica è stata condotta dalla Banca una analisi dettagliata, tenuto altresì conto dell'esperienza maturata durante il mandato, in particolare delle modalità di funzionamento del Consiglio e dei suoi Comitati e del relativo impegno richiesto.

Con il presente Documento, predisposto ad esito della predetta analisi, il Consiglio intende mettere a disposizione degli Azionisti le indicazioni utili per favorire la migliore individuazione delle candidature da proporre per la nomina degli Amministratori. Successivamente alla nomina – come richiesto dalla disciplina dettata dall'Autorità di Vigilanza – sarà verificata la rispondenza della composizione qualitativa del Consiglio eletto al profilo individuato nel presente Documento.

I risultati e le raccomandazioni espresse nell'ambito del presente documento tengono adeguatamente conto delle disposizioni del Decreto MEF, della Legge Regionale Trentino Alto Adige 14 gennaio 2000 n. 1 e delle modifiche ad essa apportate dalla Legge Regionale Trentino Alto Adige 27 luglio 2021 n.5.

In particolare, considerata la centralità dell'idoneità degli esponenti aziendali negli assetti di governo societario degli intermediari finanziari, anche al fine di realizzare una sana e prudente gestione degli stessi, la normativa suddetta stabilisce una serie di requisiti tassativi e imprescindibili per l'assunzione delle cariche oltre a un più ampio insieme di criteri che concorrono a qualificare l'idoneità dell'esponente.

Nel dettaglio, tali requisiti e criteri sono così riassunti:

- Requisiti di onorabilità e criteri di correttezza;
- Requisiti di professionalità e criteri di competenza;
- Requisiti di indipendenza e indipendenza di giudizio;
- Requisito della disponibilità di tempo e limiti al cumulo di incarichi.

Il presente documento tiene altresì conto degli esiti del periodico processo di autovalutazione relativamente alla dimensione, alla composizione e al funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

Capo III – CARATTERISTICHE DELLA BANCA - PROFILO TEORICO DELL'AMMINISTRATORE

Südtirol Bank AG - Alto Adige Banca Spa è una società per azioni che adotta il sistema tradizionale di amministrazione e controllo, fondato sulla presenza di un Consiglio di Amministrazione e di un Collegio Sindacale, nominati dall'Assemblea. Tale assetto rappresenta la configurazione più idonea ad assicurare la miglior efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli, nonché il soddisfacimento degli interessi degli azionisti.

Il modello di business di Südtirol Bank è focalizzato sulla prestazione dei servizi di investimento, secondo un modello indipendente che si distingue dalle logiche delle reti captive, avvalendosi nella distribuzione della rete di propri Consulenti Finanziari.

Nel piano strategico relativo agli esercizi 2020-2023, Südtirol Bank intende confermare la propria posizione di impresa bancaria specializzata nei servizi di investimento, con modello di business basato su Consulenti Finanziari operativi nel territorio nazionale. Con particolare riferimento alle tradizionali attività bancarie di raccolta e di erogazione, la Banca completerà per la fine del periodo qui considerato, strumenti idonei a garantire un adeguato afflusso di depositi, finalizzato ad una selettiva attività di concessione di finanziamenti, da erogare questi ultimi quasi esclusivamente nel territorio della Regione Trentino Alto Adige e delle limitrofe zone del Nord Italia. L'attività della Banca è fortemente improntata alla digitalizzazione dei servizi offerti alla clientela. Nel prossimo futuro alle attività tradizionali si affiancheranno nuove attività e nuovi canali distributivi figli del c.d. Fin.Tech., ovvero il connubio fra finanza e tecnologia. Ai fini di quanto stabilito dalle Disposizioni di Vigilanza e dalla normativa applicabile, la Banca rientra nella categoria di "banca di minori dimensioni o complessità operativa", in quanto banca con un attivo pari o inferiore a 5 miliardi di euro, calcolato come media dei quattro anni immediatamente precedenti l'esercizio finanziario corrente².

Il Consiglio di Amministrazione ha identificato le caratteristiche, in termini di professionalità, esperienze, requisiti attitudinali, disponibilità di tempo, onorabilità e indipendenza, appartenenza di genere, che i singoli candidati proposti dall'Assemblea dei Soci dovranno possedere per ricoprire la carica di Amministratore, anche in funzione dello specifico ruolo ad essi assegnato, al fine di garantire una composizione ottimale (anche in termini di competenze) del Consiglio stesso. Allo stato attuale non esistono componenti esecutivi del Consiglio di Amministrazione, in quanto non sono stata prevista l'assegnazione di deleghe operative, essendo l'esecuzione dell'operatività posta in capo alla Direzione Generale della Banca.

Nei paragrafi seguenti viene fornita una compiuta descrizione delle menzionate caratteristiche.

Art. 1 – Ruoli e qualifiche dei singoli componenti del Consiglio di Amministrazione

Lo statuto sociale, nonché la normativa regolamentare di riferimento, prevedono l'attribuzione, nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, dei seguenti ruoli/qualifiche, attualmente presenti nel

² Esercizio al 31.12.2021

Consiglio di Amministrazione della Banca³:

Presidente: promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri fra i componenti del Consiglio di Amministrazione; si pone come interlocutore dell'organo con funzione di controllo e dei comitati interni. A tal fine il Presidente, oltre a possedere le caratteristiche richieste agli amministratori, deve avere le specifiche competenze necessarie per adempiere ai compiti che gli sono attribuiti. Il Presidente cura l'efficace funzionamento dei lavori consiliari e riveste un ruolo di raccordo tra il Consiglio di Amministrazione e la Direzione Generale. Per svolgere efficacemente la propria funzione, il Presidente deve avere un ruolo non esecutivo e non svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali.

Amministratori non esecutivi: l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione prevede esclusivamente la presenza di amministratori non esecutivi, i quali sono collegialmente compartecipi delle decisioni assunte dall'intero Consiglio di Amministrazione e chiamati a svolgere un'importante funzione dialettica e di monitoraggio sull'operatività compiuta dalla Direzione Generale (cd. *management*). Al riguardo, l'autorevolezza e la professionalità degli Amministratori non esecutivi devono essere adeguate all'efficace esercizio di tali funzioni, determinanti per la sana e prudente gestione della Banca. E' fondamentale pertanto, che tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione esprimano adeguata conoscenza del business bancario, delle dinamiche del sistema economico-finanziario, della regolamentazione bancaria e finanziaria e, soprattutto, delle metodologie di gestione e controllo dei rischi.

Amministratori indipendenti: hanno il compito di vigilare sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e dei soci in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

Gli Amministratori indipendenti, almeno una volta all'anno si riuniscono in un Comitato appositamente costituito (cd. Comitato Amministratori Indipendenti) in assenza degli altri Amministratori e ogni qual volta sia necessaria l'adozione di un parere da parte degli amministratori indipendenti.

Capo IV – COMPOSIZIONE QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Innanzitutto, si ritiene utile richiamare l'attenzione degli Azionisti sulle principali previsioni delle Disposizioni di Vigilanza riguardanti la composizione del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati consiliari che, in sintesi, prevedono:

- a) un numero massimo per il Consiglio di Amministrazione per le sole cd. banche di maggiori dimensioni o complessità operativa con modello tradizionale di amministrazione e controllo, ove il numero massimo dei Consiglieri non è superiore a 15⁴. Lo Statuto della Banca attualmente in vigore prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da 3 a 11 membri, di cui 1, o 2, nel caso più di 7 amministratori, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2399 c.c.⁵.
- b) un numero di Consiglieri indipendenti che deve essere pari ad almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione, in possesso di professionalità e autorevolezza tali da assicurare

³ Nell'esercizio 2021 non sono presenti amministratori delegati, né amministratori esecutivi

⁴ Si confronti la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 Parte I – Titolo IV – Capitolo 1 – Sezione IV- par.2.1

⁵ Art. 17.1 Statuto Sociale

un elevato livello di dialettica interna all'organo di appartenenza ed apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo⁶;

Il Consiglio in carica è stato nominato dall'Assemblea dei soci in data 16 aprile 2020 ed è composto da 6 amministratori (incluso il Presidente).

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito del processo di autovalutazione effettuato in data 24 giugno 2021, ritiene coerente con le previsioni statutarie e di Vigilanza la composizione quantitativa dello stesso; ritiene inoltre che il numero di Amministratori sia appropriato per assicurare il corretto funzionamento del Consiglio, una adeguata dialettica interna, nonché il bilanciamento delle competenze ed esperienze richieste dalla complessità del business della banca.

Definizione della composizione quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione

- Al fine di definire la composizione quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione, si ritiene che, fermo restando l'ambito di operatività e le dimensioni della Banca, il numero di massimo 7 membri sia idoneo a garantire il corretto funzionamento dello stesso, garantendo nel contempo una adeguata dialettica interna nonché un bilanciamento delle competenze ed esperienze richieste dalla complessità del business della banca.

Capo V – COMPOSIZIONE QUALITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Quanto alla composizione qualitativa, con il presente Documento, il Consiglio di Amministrazione intende fornire agli Azionisti indicazioni in merito alle professionalità e alle competenze ritenute necessarie ai fini di una composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della dimensione e dell'organizzazione interna della Banca, nonché della natura, dell'ampiezza e della complessità delle sue attività.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente e dallo Statuto sociale; in particolare, devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e rispettare i criteri di competenza, correttezza e disponibilità di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa pro tempore vigente

Art. 1 – Requisiti di professionalità⁷

Fermo restando che la Banca non si avvale allo stato attuale di componenti con incarichi esecutivi, è opportuno, al fine di esporre i requisiti necessari in capo ai consiglieri, riportare quanto previsto dalla normativa.

- 1.1 Gli esponenti con incarichi esecutivi sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente:
 - a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

⁶ Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 Parte I – Titolo IV – Capitolo 1 – Sezione IV- par.2.2

⁷ art. 3 L.Reg.n.1/ 2000

b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

1.2 Gli esponenti con incarichi non esecutivi sono scelti tra persone che soddisfano i requisiti di cui al comma 1 o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente:

- a) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
- b) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- c) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

1.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è un esponente non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto ai requisiti previsti nei commi 1 o 2.

Art. 2 – Requisiti di competenza e valutazione della stessa⁸

2.1 In aggiunta ai requisiti di professionalità sopra descritti, i membri del Consiglio di Amministrazione devono soddisfare criteri di competenza volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l'incarico, considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche, dimensionali e operative, della Banca. Sono prese in considerazione, a questi fini, la conoscenza teorica - acquisita attraverso gli studi e la formazione - e l'esperienza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso.

2.2 A questi fini rilevano le conoscenze teoriche - acquisite attraverso gli studi e la formazione - e l'esperienza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso, in più di uno dei seguenti ambiti:

- mercati finanziari;
- regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- indirizzi e programmazione strategica;
- assetti organizzativi e di governo societari;
- gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
- sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;

⁸ Art. 4 ter- L.R. 14 gennaio 2000 n. 1

- attività e prodotti bancari e finanziari;
- informativa contabile e finanziaria;
- tecnologia informatica;

Le conoscenze teoriche e l'esperienza maturata devono essere idonee rispetto ai compiti inerenti al ruolo ricoperto e alle eventuali deleghe o attribuzioni specifiche, inclusa la partecipazione ai Comitati e alle caratteristiche della banca in termini di dimensioni, complessità operativa, tipologia di attività svolte e dei rischi connessi, mercati di riferimento e paesi in cui opera.

Per l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione è valutata anche l'esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle sue funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del consiglio, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell'organo.

2.3 La valutazione di rispondenza sopra prevista può essere omessa per gli esponenti in possesso dei requisiti di professionalità previsti dai paragrafi precedenti, quando essi sono maturati negli ultimi 8 anni.⁹

➤ **Definizione della composizione qualitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione:**

Al fine di riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini di competenze, esperienze, età, genere, è opportuno che gli Amministratori siano in possesso dei requisiti di onorabilità, oltre agli altri requisiti previsti dalla normativa. Inoltre dovrebbero:

- essere rappresentati da figure con profilo manageriale e/o professionale che portino un insieme di competenze ed esperienze tra loro diverse e complementari contribuendo in tal modo all'adeguatezza complessiva del Consiglio, tenendo inoltre anche conto dei benefici che possono derivare dalla presenza in Consiglio di diversi generi, fasce d'età e anzianità di carica;
- possedere un'adeguata e comprovata esperienza in contesti organizzativi in ambito aziendale e/o professionale;
- aver maturato esperienze nell'ambito di Consigli di Amministrazione di società aventi caratteristiche analoghe per settore di attività;
- possedere competenze in ambito bancario e/o finanziario e/o di innovazione tecnologica e digitale, tali da consentire un'efficace partecipazione sia ai lavori del Consiglio di Amministrazione che dei vari Comitati istituiti al suo interno;
- possedere o essere in grado di acquisire, le conoscenze tecniche necessarie a esercitare adeguatamente la funzione di stimolo e controllo propria della carica di Consigliere;
- dimostrare intelligenza sociale e capacità relazionale a tutti i livelli;

➤ **Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrebbe:**

⁹ art. 4-ter L.Reg.n.1/ 2000 [si noti : il reg. nazionale è più severo: per una durata almeno pari a 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni) per gli amministratori con cariche esecutive, 3 anni (maturati negli ultimi 6 anni) per gli amministratori non esecutivi, 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni) per il Presidente del Consiglio di Amministrazione].

- essere una figura dotata di autorevolezza e prestigio personale tale da assicurare nel corso del mandato una gestione corretta e trasparente del funzionamento del Consiglio di Amministrazione e da rappresentare una figura di garanzia per gli azionisti;
- possedere caratteristiche personali tali da consentire di creare un forte spirito di collaborazione e un forte senso di coesione tra i componenti del Consiglio;
- disporre di un'adeguata preparazione in materia di governo societario, avendo maturato precedenti e significative esperienze nell'ambito – e preferibilmente alla guida – di consigli di amministrazione di società di adeguata complessità e dimensione, ed avendo mostrato nell'espletamento di tali incarichi una spiccata sensibilità verso i temi della governance;
- possedere esperienza e consuetudine a gestire nell'ambito del Consiglio di Amministrazione tematiche di rilevanza strategica, oltre che specifiche di business; possedere competenze in campo economico-finanziario e giuridico, e possibilmente conoscenze tecniche di base nel settore bancario;

Art. 3 – Adeguatezza della composizione collettiva; disponibilità di tempo e limiti di cumulo¹⁰

- 3.1** In aggiunta ai requisiti di professionalità e i criteri competenza dei singoli esponenti la composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere adeguatamente diversificata in modo da alimentare il confronto e la dialettica interna agli organi; favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni; supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull'operato dell'alta dirigenza; tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della banca.
- 3.2** E' presa in considerazione, a questi fini, la presenza di esponenti diversificati in termini di età, genere, durata di permanenza nell'incarico. La composizione degli organi deve riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età, genere, proiezione internazionale.
- 3.3** Ciascun esponente deve dedicare tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico. All'atto della nomina e tempestivamente in caso di fatti sopravvenuti, il consigliere comunica all'organo competente gli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo, specificando il tempo che questi incarichi, attività, fatti o situazioni richiedono. La Banca assicura la conoscenza da parte dei consiglieri del tempo che la medesima Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento del relativo incarico.
- 3.4** Se la disponibilità di tempo non è sufficiente, l'organo competente chiede all'esponente di rinunciare a uno o più incarichi o attività o di assumere specifici impegni idonei ad accrescere la sua disponibilità di tempo, ovvero adotta misure tra cui la revoca di deleghe o compiti specifici o l'esclusione dell'esponente da comitati. Il rispetto degli impegni assunti dall'esponente è verificato alla luce della sua presenza alle riunioni degli organi o comitati. La valutazione relativa alla disponibilità di tempo non ha rilievo autonomo ai fini della pronuncia di decadenza

¹⁰ art. 5 L.Reg.n.1/ 2000

dell'esponente ma concorre alla valutazione dell'idoneità dell'esponente ai sensi della disciplina applicabile¹¹.

3.5 Fermo restando il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti da disposizioni di legge o statutarie, va assicurato che i componenti del Consiglio di Amministrazione garantiscano un'adeguata dedizione di tempo al loro incarico, tenuto conto della natura e della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni svolte nella banca, anche in relazione alle sue caratteristiche, di altri incarichi in società o enti, impegni o attività lavorative svolte¹².

- Dalla Relazione di Autovalutazione 2021 del Consiglio di Amministrazione, è emerso che, coerentemente con la previsione statutaria e regolamentare, i componenti sono in possesso dei requisiti qualitativi sopra descritti e previsti dalla normativa.

Art. 4 – requisiti di onorabilità e correttezza

4.1 Le cariche di amministratori non possono essere ricoperte da coloro che:

- a) si trovano in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) sono stati condannati con sentenza definitiva:
 1. a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
 2. alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) all'atto dell'assunzione dell'incarico, si trovano in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del testo unico bancario e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del testo unico della finanza, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del testo unico della finanza.
- e) Inoltre:

¹¹si confrontino gli art. 4-quinquies "adeguato tempo dedicato all'espletamento dell'incarico per gli esponenti delle banche" L. Reg. 14 gennaio 2000 n.1 e art. 16 "disponibilità di tempo allo svolgimento degli incarichi" del Decreto MEF 23 novembre 2020, n. 169;

¹²si confrontino gli art. 390 c.c.; art.148- bis TUF e relativa disciplina attuativa; art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011 n. 214; art. 16 "disponibilità di tempo allo svolgimento degli incarichi" del Decreto MEF 23 novembre 2020, n. 169; art. 4-quinquies "adeguato tempo dedicato all'espletamento dell'incarico per gli esponenti delle banche" L. Reg. 14 gennaio 2000 n.1;

Non possono essere ricoperti incarichi da coloro ai quali sia stata applicata con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato una delle pene previste:

- i. dal comma 1, lettera b), numero 1 salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- ii. dal comma 1, lettera b), numero 2 e numero 3, nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.

- 4.2** Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.
- 4.3** Con riferimento al comma 1, lettere b) e c) e al comma 2 sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale.
- 4.4** In caso di difetto di idoneità o sopravvenienza di una causa che possa pregiudicarne la carica in capo a uno o più consiglieri, il Consiglio effettua le valutazioni seguendo le procedure previste ai sensi del Decreto MEF 23 novembre 2020 n. 169 e della L.Reg. 14 gennaio 2000 n.1, pronunciando eventualmente, nelle ipotesi ivi previste, la decadenza del consigliere o dei consiglieri di cui trattasi¹³.

➤ **Definizione della composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione:**

L'onorabilità e la correttezza dell'amministratore dovranno essere attestati tramite la specifica documentazione eventualmente indicata a tal fine dall'autorità di vigilanza e per mezzo di apposita autocertificazione. Considerata l'importanza che i requisiti di onorabilità e i criteri di correttezza rivestono sotto il profilo reputazionale, il Consiglio di Amministrazione esprime la raccomandazione che i candidati alla nomina di amministratore di Südtirol Bank AG – Alto Adige Banca Spa siano in possesso dei requisiti di onorabilità e dei criteri di correttezza previsti dalla normativa applicabile.

Art. 5 – Requisiti di indipendenza e di indipendenza di giudizio

a) Amministratori indipendenti

- 5.1** La legge e i regolamenti richiedono la presenza in capo ad alcuni esponenti del consiglio del requisito di *indipendenza*. I Consiglieri indipendenti vigilano con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della Banca ed in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione¹⁴.
- 5.2** Si considera *indipendente* il consigliere non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni¹⁵:

¹³ si confrontino gli artt. 4 e 5 del Decreto MEF 23 novembre 2020, n. 169 e gli artt. 7 e 8 L. Reg. 14 gennaio 2000 n.1

¹⁴ Regolamento Banca d'Italia del 5.12.2019 di attuazione degli artt. 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis) del TUF- art. 13.5; Circ. n. 285 del 17 dicembre 2013 Parte I – Titolo IV – Capitolo 1 – Sezione IV- par.1

¹⁵ Decreto MEF 23 novembre 2020 n. 169 art.13; L. Reg. 14 gennaio 2000 n.1 art. 4 bis

- a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i);
- b) è un partecipante nella banca;
- c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;
- d) ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca;
- e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f) ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione nonché di direzione presso la Banca;
- g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;
- i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
 1. membro del Parlamento nazionale o europeo, del Governo o della Commissione europea;
 2. assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 45 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, presidente o componente degli organi di comunità comprensoriali o delle comunità istituite in provincia di Trento, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

5.3 Il Consiglio di Amministrazione valuta, sulla base delle informazioni e delle dichiarazioni fornite dagli interessati o delle informazioni comunque a sua disposizione, la sussistenza del requisito di indipendenza:

- a) dopo la nomina, in capo ad un nuovo Amministratore che si qualifica indipendente;

b) con cadenza annuale, in capo a tutti gli Amministratori.

5.4 Almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza¹⁶.

5.5 Nella delibera consiliare con la quale viene valutata l'indipendenza, deve tra l'altro, risultare l'esame di tutti i rapporti creditizi intrattenuti con la banca e riconducibili al consigliere ritenuto indipendente.

Nel valutare l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi, il Consiglio dà preminenza agli elementi di sostanza rispetto a quelli di natura formali¹⁷.

5.6 Gli Amministratori Indipendenti si riuniscono in un Comitato appositamente costituito, almeno una volta all'anno in assenza degli altri Amministratori e ogni qual volta sia necessaria l'adozione di un parere da parte degli amministratori indipendenti.

- Numero dei consiglieri indipendenti ai fini della definizione della composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione:

Ai fini della composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione, partendo dal presupposto di una quantificazione ottimale del Consiglio composto da un numero massimo di componenti pari a 7 , si reputa sufficiente e coerente la presenza di un numero massimo di 2 Consiglieri aventi i requisiti normativamente previsti di "consigliere indipendente"¹⁸.

b) Indipendenza di giudizio

Tutti gli esponenti aziendali, inoltre, sono chiamati ad agire, ai sensi della normativa di settore "con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico nell'interesse della sana e prudente gestione della banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile"¹⁹.

L'agire con indipendenza di giudizio rappresenta un modello di condotta che si evince in particolare durante le discussioni e le procedure decisionali dell'organo stesso e rappresenta pertanto un *quid pluris* rispetto all'indipendenza dell'esponente.

Tutti gli amministratori comunicano all'organo competente le informazioni riguardanti le situazioni di potenziale ostacolo all'indipendenza previste per legge e le motivazioni per cui, a loro avviso, quelle situazioni non inficiano in concreto la loro indipendenza di giudizio²⁰.

Il Consiglio di Amministrazione valuta l'indipendenza di giudizio di ogni Amministratore alla luce delle informazioni e delle motivazioni fornite, verificando altresì se i presidi previsti da disposizioni di legge e regolamentari ovvero da eventuali ulteriori misure organizzative o procedurali adottate dalla banca o dall'Amministratore stesso sono efficaci a fronteggiare il rischio che le richiamate situazioni di ostacolo all'indipendenza previste per legge possano inficiare l'indipendenza di giudizio dell'Amministratore o le decisioni dell'intero Consiglio di Amministrazione.

¹⁶ Circ. n. 285 del 17 dicembre 2013 Parte I – Titolo IV – Capitolo 1 – Sezione IV- par.2.2

¹⁷ Circ. n. 285 del 17 dicembre 2013 Parte I – Titolo IV – Capitolo 1 – Sezione IV- par.1

¹⁸ art.4 *bis* L. Reg. 14 gennaio 2000 n.1

¹⁹ art. 15 del Decreto MEF 23 novembre 2020, n. 169 e art.4 *quater* L. Reg. 14 gennaio 2000 n.1

²⁰ e precisamente le situazioni in cui si trova di cui all'art. 4- bis comma 1, lett a), b), c) h), i L. Reg. 14 gennaio 2000 n.1

Il requisito dell'indipendenza di giudizio è verificato dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina, al pari del requisito dell'indipendenza, e, tenuto conto delle intrinseche caratteristiche sottese all'indipendenza di giudizio, anche "nel continuo", anche considerando il comportamento in concreto tenuto dall'Amministratore nello svolgimento dell'incarico.

Art. 6 – Disponibilità di tempo e cumulo di incarichi

6.1 La disponibilità di tempo rappresenta un requisito necessario all'assunzione degli incarichi di amministratore e all'efficace svolgimento degli stessi incarichi. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono garantire un'adeguata dedizione di tempo all'incarico ricoperto, tenuto conto:

- della natura e della qualità dell'impegno richiesto, anche alla luce della complessità operativa della Banca;
- di altri incarichi rivestiti in società o enti, nonché degli impegni derivanti dalla propria attività lavorativa, nel rispetto dei limiti previsti in materia di cumulo di incarichi.

6.2 Ai sensi della normativa applicabile ciascun esponente dedica tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico²¹. All'atto della nomina e tempestivamente in caso di fatti sopravvenuti, comunica all'organo competente gli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo, specificando il tempo che questi incarichi, attività, fatti o situazioni richiedono.

6.3 La banca assicura che l'esponente sia a conoscenza del tempo che essa ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico.

6.4 In base alle informazioni assunte ai sensi di legge, l'organo competente valuta se il tempo che ciascun esponente può dedicare è idoneo all'efficace svolgimento dell'incarico.

6.5 L'organo competente verifica l'idoneità del tempo effettivamente dedicato dagli esponenti, anche alla luce della loro presenza alle riunioni degli organi o comitati.

6.6 Se la disponibilità di tempo non è sufficiente, l'organo competente chiede all'esponente di rinunciare a uno o più incarichi o attività o di assumere specifici impegni idonei ad accrescere la sua disponibilità di tempo, ovvero adotta misure tra cui la revoca di deleghe o compiti specifici o l'esclusione dell'esponente da comitati. Il rispetto degli impegni assunti dall'esponente è verificato ai sensi dell'art. 6.5. La valutazione relativa alla disponibilità di tempo non ha rilievo autonomo ai fini della pronuncia di decadenza dell'esponente ma concorre alla valutazione dell'idoneità dell'esponente nell'ottica dell'adeguatezza della loro composizione collettiva e del rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi²².

L'impegno richiesto ai consiglieri di amministrazione della Banca non si esaurisce nella partecipazione alle riunioni collegiali del consiglio, ma riguarda anche la partecipazione agli eventuali Comitati di cui si sia membri, l'analisi della documentazione a supporto delle riunioni.

A tal fine, si segnala che nel corso dell'esercizio 2021 si sono tenute:

²¹ art. 16 del Decreto MEF 23 novembre 2020, n. 169 e dell'art. 9 bis L. Reg. 14 gennaio 2000 n.1

²² Valutazione ai sensi dell' art. 23 del Decreto MEF 23 novembre 2020, n. 169 e dell'art. 9 bis L. Reg. 14 gennaio 2000 n.1

- n. 24 riunioni del Consiglio di Amministrazione, di cui 12 riunioni ordinarie aventi durata media di circa 3,5 ore e 12 riunioni inframensili finalizzate all'adozione di delibere urgenti, aventi durata media di 1 ora;
- n. 3 riunioni del Comitato Amministratori indipendenti, con una durata media di circa 2 ore;
- n. 12 riunioni del Comitato Investimenti, con una durata media di 1,30 ore;
- n. 2 riunioni del Comitato Crediti, con una durata media di circa 1,30 ore;
- n. 4 riunioni del Comitato Conflitti, con una durata media di circa 1,00 ora;

➤ Disponibilità di tempo ai fini della definizione della composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione:

Sulla base di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ha effettuato una stima da intendersi quale riferimento per valutare il tempo minimo ritenuto necessario per l'efficace partecipazione alle riunioni al fine di garantire il buon funzionamento del Consiglio ed il contributo di ciascun componente alla dialettica interna all'organo, che è sintetizzata nella seguente tabella sotto riportata e che tiene conto di una stima dell'impegno necessario alla preparazione e alla partecipazione delle riunioni, anche in relazione al ruolo di ciascun Amministratore in seno al Consiglio ed, eventualmente, ai Comitati endo-consiliari:

Ruolo	Presenza riunione/h per anno	Attività extra riunione/h per anno
Presidente/Vice Presidente del Consiglio	60	200
Consigliere di amministrazione	60	24
Componente comitato amministratori indipendenti	10	10
Componente comitato Crediti	6	6
Componente comitato Conflitti	8	8
Componente comitato investimenti	24	24

Ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere pienamente consapevole degli obblighi e delle responsabilità che assume con l'accettazione della carica, dotato delle ulteriori competenze relative a specifici incarichi successivamente assunti (membro di comitati o gruppi di lavoro, ecc.) ed in grado di garantire, in ragione della complessità degli incarichi, tempo e risorse adeguate. Le competenze suddette devono essere diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate al fine di garantire una corretta e consapevole gestione aziendale.

L'autorevolezza e la professionalità dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi compresi quelli non esecutivi, deve essere adeguata ai compiti, sempre più determinanti, per la sana e prudente gestione della Banca.

I candidati alla carica di Amministratore della Banca devono comunicare la situazione aggiornata degli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e le

altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla loro disponibilità di tempo al fine di consentire all'organo competente di valutare se il tempo che può essere dedicato sia idoneo allo svolgimento dell'incarico attribuito.

Restano fermi, comunque, i divieti in materia di *interlocking* (art. 36 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011) e di concorrenza ai sensi delle disposizioni del Codice civile.

Nel rispetto dei loro doveri di correttezza, trasparenza ed informazione, gli amministratori devono informare con tempestività il Consiglio di Amministrazione di ogni variazione rispetto alle dichiarazioni rilasciate in merito alla sussistenza dei requisiti, alla propria posizione di parte correlata ed alle cariche ricoperte in altre società. In particolare, devono comunicare la cessazione di cariche sociali, così come la nomina a nuove cariche ed informare delle vicende giudiziarie nelle quali gli stessi siano eventualmente coinvolti, allegando la relativa documentazione.

In presenza di variazioni rilevanti ai fini della sussistenza dei predetti requisiti ovvero in caso di situazioni impeditive e/o incompatibilità di cariche sopravvenute, il consiglio dovrà adottare gli opportuni provvedimenti in conformità alla normativa di vigilanza.

Capo VI – CRITERI DI ADEGUATA COMPOSIZIONE COLLETTIVA

Art.1 Diversificazione della composizione²³

La composizione del consiglio di amministrazione deve essere adeguatamente diversificata per raggiungere i seguenti obiettivi:

- a) alimentare il confronto e la dialettica interna agli organi;
- b) favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni;
- c) supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, di gestione delle attività e dei rischi e di controllo sull'operato dell'alta dirigenza;
- d) tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della banca.

A tal fine, è presa in considerazione la presenza negli organi di amministrazione di esponenti:

- a) diversificati in termini di età, genere, durata di permanenza nell'incarico;
- b) le cui competenze, collettivamente considerate, siano idonee a raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1;
- c) adeguati, nel numero, a garantire un organo funzionale e non pletorico.
- d) Devono appartenere al genere femminile o maschile meno rappresentato nell'organo almeno un componente del consiglio di amministrazione con non più di cinque componenti, almeno due componenti del consiglio di amministrazione con non più di sette componenti, ovvero almeno tre componenti del consiglio di amministrazione negli altri casi²⁴.

➤ Quote di genere e *diversity* ai fini della definizione della composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione:

²³ Art. 11 del Decreto MEF 23 novembre 2020, n. 169 e dell'art. 9 bis L. Reg. 14 gennaio 2000 n.1

²⁴ dell'art. 5 L. Reg. 14 gennaio 2000 n.1

Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi all'interno del Consiglio di Amministrazione, almeno 1 componente (nel caso di numero di consiglieri pari a 5) e 2 componenti (nel caso di numero di consiglieri pari a 7) deve/devono appartenere al genere femminile, attualmente meno rappresentato.

Per la composizione ottimale del Consiglio, la disciplina applicabile, richiede che gli esponenti, oltre a rispettare i requisiti di onorabilità e professionalità e i criteri di correttezza e competenza, garantiscano nel loro insieme un adeguato grado di diversificazione nella composizione collettiva dell'organo a cui appartengono, così da alimentare il confronto e la dialettica interna e favorire l'apporto di profili e approcci differenti.

A tal fine rilevano età, genere, durata di permanenza nell'incarico; competenze collettivamente considerate; numero di membri adeguato.

Il Consiglio richiede che sia data altresì rilevanza al profilo attitudinale dei candidati, con particolare riferimento alle cosiddette "soft skills", quali integrità, risolutezza, capacità di comunicazione, capacità di giudizio, approccio orientato alla qualità e alla clientela.

Ferme restando le professionalità richieste dalla normativa e dallo Statuto Sociale per l'assunzione della carica, dovrà essere garantita all'interno del Consiglio un'adeguata conoscenza delle seguenti aree:

- **business bancario** in cui Südtirol Bank – Alto Adige Banca Spa opera (mercati finanziari, servizi di investimento, struttura del credito, operazioni bancarie, servizi alla clientela, intermediazione mobiliare, innovazione digitale, trasparenza, antiriciclaggio etc);
- **normativa e regolamentazione del settore** con specifiche competenze ed una conoscenza del complesso delle regole che disciplinano il settore bancario, finanziario e dei servizi di investimento e delle normative e raccomandazioni di volta in volta emesse delle Autorità di vigilanza
- **sistemi di controllo interno e metodologie di gestione e controllo dei rischi**, del capitale e della liquidità delle banche o degli intermediari finanziari vigilati (es. funzioni di controllo, rischio di credito, rischio di mercato, rischio operativo, rischio di liquidità)
- **materia contabile-finanziaria, fiscale-tributaria e giuridica** con particolare riferimento alla regolamentazione di settore (ambito creditizio e societario in generale)
- **manageriale** acquisite in contesti di società di capitali
- **pianificazione strategica** ai fini dell'attività di supporto al management per la creazione e gestione del piano strategico, nonché la capacità di lettura del livello di implementazione del medesimo
- **corporate Governance e processi di gestione aziendale** (es. bilancio, legale, controllo di gestione, conflitti di interesse, relazioni con gli stakeholders, politiche di remunerazione, gestione risorse, responsabilità sociale d'impresa); Competenze in ambito della **digitalizzazione dei servizi e IT** acquisite in realtà che abbiano già affrontato la transizione da un modello di business tradizionale ad uno basato sulle nuove tecnologie.

E' inoltre auspicabile, ove possibile, una conoscenza dei territori di riferimento della banca e delle relative caratteristiche socio-economiche e di mercato

- A fronte delle competenze primarie identificate, si suggerisce una composizione

qualitativa del Consiglio che rispecchi i livelli di conoscenza ed esperienza riportati nella matrice sotto indicata.

In particolare, ciascun candidato consigliere dovrà essere in possesso di un livello di conoscenze ed esperienze tali da ottenere un punteggio non inferiore a 6.

Livello di esperienza/conoscenza Aree di conoscenza Punteggio	Medio= 1	Medio alto= 2	Alto= 3
Esperienza in CDA e organi di controllo di società aventi analogo oggetto sociale			
Esperienza del business bancario/ finanziario e servizi di investimento			
Esperienza manageriale e di indirizzo e programmazione strategica			

Ai fini di assicurare un'adeguata diversificazione delle competenze dei consiglieri, tenuto conto delle caratteristiche della banca, si ritiene opportuno che in ipotesi di Consiglio di Amministrazione composto da n. 7 membri -, il livello di competenza sia posseduto e ripartito tra i consiglieri come segue

Aree di specializzazione	Medio	Medio alto	Alto
	Numero minimo di consiglieri		
Competenza nella materia creditizia	4	2	1
Competenza nei mercati e servizi di investimento	3	3	1
Competenza in ambito IT	4	2	1
Competenza in ambito legale bancario/finanziario e della regolamentazione bancaria, nonché contenzioso bancario/finanziario	4	2	1
Competenza in ambito di controllo dei rischi	4	2	1